



Dr. Alberto Spina
Notaio

Allegato "B" al Repertorio N.18720/12674.-----

Statuto dell'Associazione "CSISA - Centro Studi di Ingegneria
Sanitaria Ambientale - Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale."-----

-----Art. 1-----

E' costituita un'Associazione denominata "CSISA - Centro
Studi Ingegneria Sanitaria Ambientale - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (Onlus).".-----

L'Associazione assume nella propria denominazione la
qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno
distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.-----

-----OGGETTO SCOPO E SEDE-----

-----Art.2.-----

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo
dell'Associazione è:-----

- lo studio delle principali problematiche ambientali
dell'area euro-mediterranea con particolare riguardo alla
salvaguardia e al recupero dell'ambiente e delle risorse
naturali ed al risparmio di risorse limitate;-----
- l'attività di formazione ed informazione anche attraverso
l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni
ed altre modalità di comunicazione;-----

- l'organizzazione di attività culturali, di comunicazione e
ricreative, eventi e manifestazioni, attività dimostrative,
studi e progetti, attività sperimentali e iniziative
collegate; attività editoriale in campo ambientale.-----

E fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse
da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia
svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460 e successive modifiche e integrazioni.-----

-----Art. 3.-----

L'Associazione ha sede in Catania, Piazza Verga n. 16 scala
A, 1 piano box 17.-----

-----PATRIMONIO-----

-----Art.4-----

Il patrimonio è formato:-----

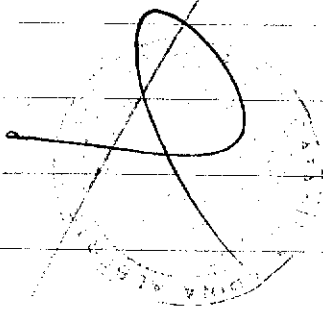
a) dal patrimonio iniziale di Euro 400,00 (quattrocento
virgola zerozero);-----

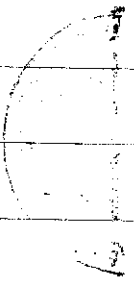
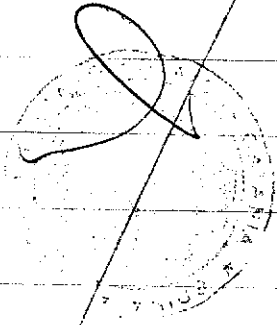
b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli
associati che potranno essere richiesti in relazione alle
necessità ed al funzionamento dell'Associazione;-----

c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e
giuridiche;-----

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;-----

e) da eventuali entrate per servizi prestati





dall'Associazione.-----

-----ASSOCIATI-----

-----Art. 5-----

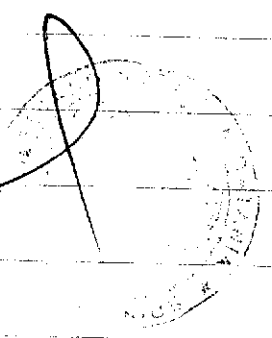
L'associazione si compone di un numero illimitato di soci che possono essere fondatori, ordinari ed onorari.-----

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.-----

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione iniziale dell'Associazione stessa.-----

Possono essere soci ordinari tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.-----



-----Art. 6-----

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.-----

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.-----

-----Art. 7-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei Soci-----
- il Comitato Direttivo-----
- il Presidente-----
- il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

-----ASSEMBLEA-----

-----Art. 8-----

Gli associati formano l'Assemblea.-----
L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.-----

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso può essere inviato anche a mezzo telefax o per posta elettronica al numero di fax o all'indirizzo di posta comunicato dai singoli soci al Comitato Direttivo.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente.--- Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopera altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.-----

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Comitato Direttivo, con delibera presa a maggioranza assoluta, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a

uno o più componenti del Comitato stesso.-----

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.-----

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.-----

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.-----

La convocazione potrà avvenire nelle ventiquattrore mediante fax, e-mail o telegramma.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.-

-----PRESIDENTE-----

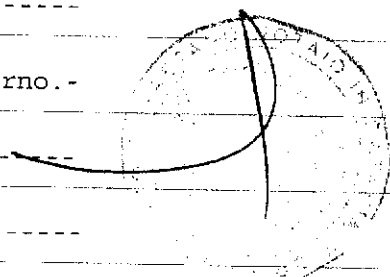
-----Art. 10-----

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo.-----

-----COLLEGIO DEI REVISORI-----

-----Art. 11-----

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una



relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio
consuntivo.

-----BILANCIO-----

-----Art. 12-----

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura verrà redatto il bilancio, che dovrà essere
sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il primo
semestre dell'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
di cui all'art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche
in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo
che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla
legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.

-----Art. 13-----

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui
all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli
scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque
causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione

non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma
190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento.

-Art. 14-

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in
materia.

F/to: Federico Guido Adolfo Vagliasindi - Alberto Spina
notaio.



Dr. Alberto Spina
Notaio

Allegato "C" al Repertorio N.18720/12674.-----

Statuto dell'Associazione "CSISA - Centro Studi di Ingegneria
Sanitaria Ambientale - ETS."-----

-----Art. 1-----

L'Associazione denominata "CSISA - Centro Studi Ingegneria
Sanitaria Ambientale - ETS" intende operare conformemente a
quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del
Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e
relative disposizioni di attuazione.-----

Tale denominazione sarà automaticamente integrata, alla data
di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Terzo
Settore, con l'acronimo ETS.-----

-----OGGETTO SCOPO SEDE E DURATA-----

-----Art. 2-----

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone l'esercizio
di una o più attività di interesse generale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale; in particolare, ai sensi dell'art. 5, comma
1, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge
attività aventi ad oggetto:-----

a) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;-----

b) la formazione universitaria e post-universitaria;-----

c) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;--

d) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 suddetto;-----

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;--

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----

In particolare, scopo dell'Associazione è:-----

- lo studio delle principali problematiche ambientali dell'area euro-mediterranea con particolare riguardo alla salvaguardia e al recupero dell'ambiente e delle risorse naturali ed al risparmio di risorse limitate;-----

- l'attività di formazione ed informazione anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni ed altre modalità di comunicazione;-----

- l'organizzazione di attività culturali, di comunicazione e ricreative, eventi e manifestazioni, attività dimostrative,

studi e progetti, attività sperimentali e iniziative
collegate; attività editoriale in campo ambientale;

- lo studio di problematiche specifiche in campo ambientale
anche attraverso incarichi di carattere tecnico scientifico
conferiti da terzi soggetti operanti nel settore.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività
diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà
tuttavia esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo
Settore, attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Art. 3.

L'Associazione ha sede in Catania, Piazza Verga n. 16 scala
A, 1 piano box 17 ed ha durata a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è
utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai
fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Il patrimonio è formato:-----

- a) dal patrimonio iniziale di Euro 400,00 (quattrocento
virgola zerozero);-----
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli
associati che potranno essere richiesti in relazione alle
necessità ed al funzionamento dell'Associazione;-----
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e
giuridiche;-----
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;-----
- e) da eventuali entrate per servizi prestati
dall'Associazione.-----

-----ASSOCIATI-----

-----Art. 5-----

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci che
possono essere fondatori, ordinari ed onorari.-----

La partecipazione alla vita associativa non può essere
temporanea.-----

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione
del fondo di dotazione iniziale dell'Associazione stessa.-----

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli
altri enti del Terzo settore, quale che ne sia la natura
giuridica, nella persona del proprio legale rappresentante,
che ne condividono le finalità e che intendono contribuire

alla loro realizzazione attraverso la loro opera, competenza e conoscenza.-----

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte dei soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D. Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.-----

Coloro che intendano associarsi devono formulare una richiesta scritta al Comitato direttivo, che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;-----

b) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;-----

L'ammissione è subordinata ai requisiti di cui sopra.-----

4. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Comitato direttivo, secondo criteri non discriminatori, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.-----

5. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Comitato direttivo e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. Questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci

l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della successiva
convocazione.-----

All'atto di ammissione gli associati verseranno, se prevista,
la quota di associazione che verrà annualmente eventualmente
stabilita dal Comitato Direttivo.-----

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le
proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno
considerati associati anche per l'anno successivo ed
obbligati al versamento della quota annuale di associazione,
se prevista. Il contributo associativo è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
rivalutabile.-----

-----Art. 6-----

1. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti
dalla legge e dallo statuto.-----

2. Tutti i soci hanno il diritto di:-----
votare in assemblea, purché risultino iscritti nel libro
degli soci da almeno tre mesi; ciascuno può esprimere un solo
voto;-----

- concorrere alla programmazione delle attività
dell'associazione, parteciparvi, esserne informati e
controllarne l'andamento;-----

- frequentare i locali dell'associazione;-----

-essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute

e documentate;-----

-essere informati ed accedere a documenti, deliberare,
bilanci e libri sociali dell'Associazione, rivolgendo
apposita domanda scritta al Consiglio direttivo.-----

3. Tutti i soci hanno l'obbligo di:-----

-rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti
interni;-----

-svolgere la propria attività in modo spontaneo e
gratuito, senza scopi di lucro, anche indiretto;-----

-versare la quota associativa secondo l'importo, le
modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea, ove
stabilita.-----

-----Art. 7-----

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, o
esclusione.-----

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento
mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato
direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione
che sarà comunicata all'interessato.-----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere
dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.--

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera
motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle
quote sociali, ove stabilite, o per lo svolgimento di
attività in contrasto o concorrenza con quella

dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Comitato direttivo deve inviare all'associato una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire proprie osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere adeguatamente comunicata all'interessato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

-----Art. 8-----

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

Devono, inoltre, essere nominati nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge:

- l'organo di controllo interno;
- il revisore legale dei conti.

-----ASSEMBLEA-----

-----Art. 9-----

Gli associati formano l'Assemblea.-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente.-----

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere
in prima convocazione è necessario che siano presenti o
rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere
saranno prese a maggioranza dei voti.-----

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida
qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà
sempre a maggioranza semplice.-----

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto e per
lo scioglimento dell'Associazione sarà tuttavia necessario il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

L'Assemblea è investita delle seguenti competenze
inderogabili:-----

-nomina e revoca i componenti degli organi associativi;-----

-nomina e revoca, quando previsto, il soggetto-----

incaricato della revisione legale dei conti;-----

-approva il bilancio d'esercizio o del rendiconto di-----

cassa nonché il bilancio sociale;-----

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli -----

organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro--
confronti;-----

-delibera sull'esclusione degli associati;-----

-delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o-----
dello statuto;-----

-approva l'eventuale regolamento dei lavori-----

assembleari;-----

-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la-----

fusione o la scissione dell'associazione;-----

-delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla-----

legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua-----

competenza.-----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il

30 aprile, per approvare il bilancio d'esercizio o il

rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale sottoposti dal

Comitato direttivo, ed ogni volta che se ne ravvisi la

necessità.-----

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a

ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato

per l'adunanza; l'avviso può essere inviato anche a mezzo

telefax o per posta elettronica al numero di fax o

all'indirizzo di posta comunicato dai singoli soci al

Comitato Direttivo.-----

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.---

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due

associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.-----

È consentita la partecipazione all'Assemblea mediante mezzo

di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per

corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile

l'identità del socio che partecipa e vota.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----Art. 10-----

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente.---

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.-----

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio d'esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, del bilancio sociale. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.-----

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.-----

Il Comitato Direttivo, con delibera presa a maggioranza assoluta, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.-----

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.-----

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.-----

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.-----

La convocazione potrà avvenire nelle ventiquattrore mediante fax, e-mail o telegramma.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.-

È consentita la partecipazione al Comitato Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità del socio che partecipa e vota.-----

-----PRESIDENTE-----

-----Art. 11-----

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.-----

-----Art. 12-----

ORGANO DI CONTROLLO INTERNO-----

L'organo di controllo interno, monocratico o collegiale,
viene nominato nei casi e con le modalità previste al
raggiungimento delle soglie di legge.-----

L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di
legge.-----

L'organo di controllo interno viene eletto dall'Assemblea,
fra i non soci, ed è composto da tre membri effettivi e due
supplenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio
interno il Presidente.-----

I requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente
dell'organo di controllo sono quelli previsti dagli artt.

2397, comma 2, e 2399 c.c. In particolare in presenza:-----

-di un organo monocratico, il sindaco unico deve
essere iscritto al Registro dei revisori legali oppure
all'Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei
Consulenti del lavoro o un professore universitario di ruolo
in materie giuridiche e economiche;-----

-di un organo collegiale, almeno uno dei componenti
deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti.-----

L'organo di controllo interno svolge le seguenti funzioni:---

-vigilanza sull'osservanza della legge e dello
statuto;-----

-controllo dell'adequatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento;---

-vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----

-controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;-----

-monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;-----

-i singoli componenti dell'organo di controllo possono procedere ad ispezioni/controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;-----

-partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.-----

La carica è gratuita. È possibile riconoscere ai componenti dell'organo solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.-----

-----Art. 13-----

REVISORE LEGALE DEI CONTI-----

Il Revisore legale dei conti o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sempre che il controllo contabile non sia esercitato

dall'Organo di controllo.

L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.

La carica è gratuita. È possibile riconoscere al revisore solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

-----Art. 14-----

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa è predisposto dal Comitato direttivo ed approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il bilancio d'esercizio è depositato a cura del Comitato direttivo presso il Registro unico del Terzo settore.

-----Art. 15-----

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'associazione, nella ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge, è tenuta a:

-redigere, depositare presso il Registro unico del Terzo settore il bilancio sociale, nelle forme prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio

sito internet il bilancio sociale;-----

-pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio
sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi attribuiti a qualunque titolo ai componenti
degli organi di amministrazione e di controllo, nonché a
dirigenti e soci.-----

-----Art. 16-----

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI-----

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,
comma 1, del Codice del Terzo settore l'Associazione deve
tenere:-----

- a) il libro degli associati o aderenti;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo,
e di eventuali altri organi sociali.-----

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti
a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla
lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui
si riferiscono.-----

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i
libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto
costitutivo o dallo statuto.-----

-----Art. 17-----

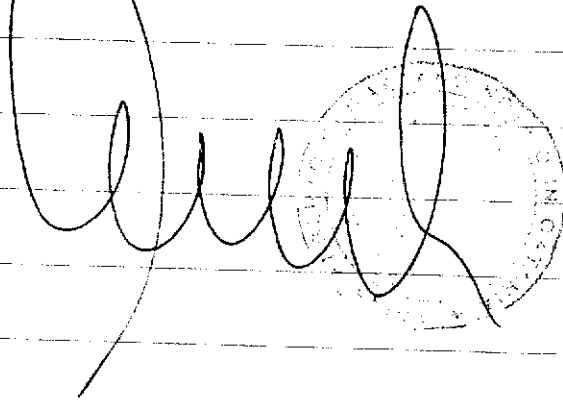
In caso di scioglimento dell'Associazione, si procede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore o altre associazioni operanti in analogo settore che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----Art. 18-----

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.-----

F/to: Federico Guido Adolfo Vagliasindi - Alberto Spina
notaio.-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CATANIA 05 NOV. 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO FEDERICO GUIDO ADOLFO VAGLIASINDI" around the perimeter and "CATANIA" at the bottom. The signature is written in a cursive, flowing style.